


## IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e *ss.mm.ii.*;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e *ss.mm.ii.*, e in particolare l'art. 22-bis;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare l'art.1-bis che ha modificato la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con introduzione degli artt. 22-bis e 22-ter;
- VISTO che l'art. 22-bis prevede che gli Atenei possano stipulare, ai fini di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc";
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e *ss.mm.ii.*;
- VISTO che a seguito dell'introduzione da parte del suindicato art. 22-bis della nuova figura contrattuale dei "incarichi post-doc" si è reso necessario predisporre un nuovo regolamento di Ateneo, che ne disciplini i tratti salienti e la procedura di selezione per l'emanazione dei bandi;
- VISTA la delibera del 30 ottobre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28 ottobre 2025, ha approvato la suindicata proposta regolamentare;
- RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

## DECRETA

- Art. 1 – Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis, della legge 30.12.2010, n. 240, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.
- Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, lì 06/11/2025

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06/11/2025	
Prot. <u>211814</u> ..... Tit... <u>I</u> Cl. <u>3</u> ...	
Rep. Decreti <u>4487</u> .....	

*IL RETTORE*  
*prof. Enrico Foti*

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

**Art. 1**

**Finalità, ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Catania può stipulare, ai fini di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il presente Regolamento emanato in attuazione dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post doc dell'Università degli Studi di Catania.

**Art. 2**

**Durata**

1. Il contratto di incarico post-doc ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni.

2. La durata complessiva degli incarichi post-doc con il medesimo soggetto, anche se instaurati con istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

3. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).

**Art. 3**

**Modalità di selezione**

1. L'assunzione di post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. L'assunzione di post-doc può avvenire anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, europei o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

**Art. 4**

**Attivazione delle procedure di selezione e limite di spesa**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi post-doc in caso di incarichi finanziati in tutto o in parte con fondi interni, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

2. L'attivazione degli incarichi post-doc è realizzabile anche con finanziamenti a carico di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.

3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento o gli organi decisionali dei Centri di Servizio deliberano l'attivazione degli incarichi post-doc nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) la durata dell'incarico;

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

- c) la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
- d) il Responsabile della ricerca;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare;
- f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) il Dipartimento o il Centro di servizio e la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande.

**Art. 5  
Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) Le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- e) i termini e le modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
- f) il numero massimo di pubblicazioni, in numero compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo di Catania.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

4. La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

**Art. 6  
Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e un supplente scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. La commissione è nominata con Decreto del Rettore o da un suo delegato, in caso di contratti di ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi interni, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, o dal responsabile della struttura che ha approvato la proposta di attivazione del contratto di ricerca, in caso di contratti di ricerca finanziati con risorse esterne, su designazione dell'organo deliberante del Dipartimento o del Centro di Servizio.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, designa il Presidente e il Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
  - c) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
  - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 5 e 6.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

**Art. 7  
Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
  - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico post-doc, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, dal Direttore di Dipartimento o dal responsabile del Centro di Servizio e notificata all'interessato.

**Art. 8  
Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico post-doc.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione volta alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di studio e di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico post-doc e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).

5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

6. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.

7. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Dipartimento o al Centro di Servizio che ha deliberato la richiesta di attivazione dell'incarico post-doc per procedere alla loro pubblicazione nel sito web del Dipartimento o del Centro di servizio, in caso di incarichi post-doc finanziati con fondi esterni, o al responsabile del procedimento individuato nel bando di selezione per procedere alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo, in caso di incarichi post-doc finanziati con fondi in tutto o in parte con fondi interni.

8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.

9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

**Art. 9  
Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore o da un suo delegato, con proprio decreto, una proroga fino a 30 giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o un suo delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o di un suo delegato. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca.

4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con decreto del Rettore o di un suo delegato entro i termini indicati al successivo comma 6.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di incarichi post-doc finanziati in tutto o in parte su fondi interni, o dal Consiglio di Dipartimento in caso di incarichi post-doc finanziati con risorse esterne.

6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.

7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

**Art. 10**

**Stipula del contratto di incarico post-doc**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incarico post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento o il Centro di servizio il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione che darà comunicazione dell'avvenuto deposito all'Area dell'Amministrazione competente;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Direttore Generale o da un suo delegato.

4. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del titolare dell'incarico post-doc.

5. Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.

6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell'incarico post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

**Art. 11**

**Rapporto di lavoro**

1. Il titolare di incarico post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica ed eventualmente di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico.

2. La titolarità di contratto di incarico post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, *ss.mm.ii.* e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

4. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento o l'organo deliberante del Centro di Servizio, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o da altri enti ad accedere ai loro spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

**Art. 12**

**Proroga dei contratti di incarico post-doc**

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga del contratto di incarico post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante del Centro di Servizio nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento o dell'organo deliberante del Centro di Servizio dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto all'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Direttore generale o da un suo delegato.

**Art. 13**

**Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sui risultati dell'attività, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
5. Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

**Art. 14**

**Incompatibilità**

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità di assegni di ricerca, di incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA),
3. L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**Art. 15**

**Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai titolari di incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base di un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

**Art. 16**

**Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito d'Ateneo.